



COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

C.F. 80003730712 - Piazza Marconi .C.A.P. 71020 -Tel./Fax 0881/972015

Sito istit.le : www.comune.castellucciovalmaggiore.fg.it - P.E.C.: protocollo.castellucciovm@cittaconnessa.it

ORDINANZA Nr. 2 del 13-5-2022

Prot.

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 Aprile 2022 n. 177 ad oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019, ove l'art 1 recita:

Nel periodo dal 15 Giugno al 15 settembre 2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisi un incendio che interessi o minacciare aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali di riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio, versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

VISTO CHE, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere e che pertanto possa interessare o minacciare aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;

VISTO l'art.15 della Legge n. 225/92;

VISTO l'art. 108 della Legge n. 112/98;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;

VISTA la L.R. nr. 38 del 12/12/2016 ;

VISTA la L.R. nr. 53 del 12/12/2019

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

In osservanza all'art. 8 del citato D.P.G.R. Nr. 177/2002 con cui si dispone la massima diffusione del contenuto dello stesso

ORDINA

1) Il divieto di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre 2022

Si precisa ai sensi dell'art 2 comma 2 e 3 della L.R. 38/2016

1/4

2. Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

3. La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica. Con deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8.

2) Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese **entro il 31 maggio, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;**

3) **Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc.**, confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

4) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una **precesa o fascia protettiva** sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. **La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.**

5) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, **entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precesa** di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

7) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi, effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo

8) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti

9) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **dal 15 giugno al 15 settembre 2022**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L.

353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo- pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

10) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti della presente Ordinanza, oltre a quelle previste dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 e dalla Legge Regionale n. 38/2016, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

- a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;
- d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell'articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016.
- e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
- g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016.
- h) Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 2 e 3 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa, pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla legge 689/81.

11) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 9 della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

- I Carabinieri Forestali, gli Organi di Polizia, le Guardie Giurate, le Guardie Volontarie Ambientali, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza e della Legge Regionale n. 38/2016, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio on -line, abbia diffusione attraverso il sito web del Comune ed affissa nei locali pubblici.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, che ha efficacia immediata al:

- a) Prefetto di Foggia, pec: protocollo.preffg@pec.interno.it;

b) Presidente della Regione Puglia, pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;

c) Regione Puglia-Servizio Protezione Civile; pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
soup.puglia@regione.puglia.it

d) Servizio Protezione Civile Nazionale Roma; pec: protezionecivile@pec.governo.it;

e) Azienda Sanitaria Locale di Foggia; pec: aslfg@mailcert.aslfg.it;

f) Comando Stazione Carabinieri di Faeto; pec: tfg27431@pec.carabinieri.it

g) Carabinieri Forestali mail: 043439.001@carabinieri.it

g) Ufficio di Polizia Locale – e Ufficio Protezione Civile Comunale - sede;

h) Associazioni di Volontario :

- E.R.A. (Sezione Provinciale di Foggia) sede Legale Castelluccio Valmaggiore (FG) Largo Umberto I° ; pec: eraprovincialefoggia@pec.it;
- FRATERNITA DI MISERICORDIA di CASTELLUCCIO VALMAGGIORE con sede in Piazzale Rocco Campanaro,36; pec: castellucciovalmaggiore@pec.misericordie.org
- C.I.S.A. (Coordinamento italiano Sicurezza Ambientale) con sede operative in Foggia alla Via Sant'Alfonso De Liguori n. 229 PEC: cisanazionale@pec.libero.it

i) Personale dipendente del Comune di Castelluccio Valmaggiore.

L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

 **IL SINDACO**
GRILLI ROCCO